

DIRITTO DI FAMIGLIA NELL'UE



DOTT.SSA LUANA FIERRO

divorzio e responsabilità genitoriale

dott.ssa Luana Fierro

DIRITTO DI FAMIGLIA

questo termine fa riferimento ad un insieme di norme giuridiche che si applicano

❧ ai rapporti di filiazione

(ossia un legame di parentela che unisce, per esempio, il figlio alla madre o al padre)

❧ e di matrimonio (o unione registrata)

Nel diritto di famiglia rientrano:

❧ il matrimonio,

❧ il divorzio,

❧ l'adozione di figli e

❧ varie questioni relative alla responsabilità genitoriale (affidamento dei figli, diritto di visita...)

❧ queste norme variano da Stato a Stato,

❧ perché dipendono dalla storia, cultura, evoluzione sociale di ciascun paese

NORME COMUNI



- ❧ L'Unione europea si prefigge di definire norme comuni nel diritto di famiglia affinché i cittadini europei non incontrino ostacoli nell'esercizio dei loro diritti
- ❧ ostacoli che potrebbero dipendere dal fatto di essere membri di una famiglia e vivere in paesi diversi dell'UE,
- ❧ o dal fatto di essersi trasferiti da un paese all'altro dell'UE nel corso della loro vita

Andremo a vedere:

- ❧ divorzio
- ❧ responsabilità genitoriale
- ❧ sottrazione di minore da parte di un genitore
- ❧ obbligazioni alimentari
- ❧ effetti patrimoniali del matrimonio e delle unioni registrate
- ❧ lecito trasferimento del minore

DIVORZIO



- ✧ Nella maggior parte dei paesi il divorzio è pronunciato da un giudice e la sentenza consente di sciogliere il matrimonio
- ✧ Se la coppia ha dei figli, il divorzio comporta, sia la separazione dei coniugi, che una nuova organizzazione delle relazioni di ciascuno dei coniugi con i figli comuni.
- ✧ dal punto di vista patrimoniale, il divorzio comporta la divisione dei beni posseduti in comune dai coniugi,
- ✧ potrebbe comportare il versamento di un contributo o di assegni alimentari da un coniuge all'altro, oppure per il mantenimento dei figli

...DIVORZIO



- ✧ Nell'UE esistono disposizioni che consentono di individuare il giudice al quale deve essere presentata la richiesta di divorzio
- ✧ quando ci sono coppie composte da due persone con diversa cittadinanza
- ✧ o quando i coniugi hanno vissuto in Stati membri diversi durante il loro matrimonio
- ✧ inoltre, le norme europee consentono ad un divorzio pronunciato in un paese dell'UE di essere riconosciuto e produrre effetti in un altro Stato membro



☞ legge applicabile al divorzio e alla separazione personale: **REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 DEL CONSIGLIO**

del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

☞ il **REGOLAMENTO** consente di definire la legge nazionale che deve essere applicata alle procedure di divorzio o separazione personale che coinvolgono coniugi con cittadinanze diverse,

☞ che vivono in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza o che non vivono più nello stesso paese dell'Unione europea (UE)

☞ il REG. va considerato insieme al **regolamento (CE) n. 2201/2003**, che stabilisce norme volte a determinare in quale tribunale deve essere presentata una domanda di divorzio o separazione personale

paesi destinatari



- ✧ Il regolamento è vincolante per i 16 paesi dell'UE che partecipano alla **cooperazione rafforzata** in questo settore: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.
- ✧ Gli altri paesi dell'UE non sono esclusi, ma possono ancora richiedere di partecipare

Ambito di applicazione:

✧ **conflitti di leggi nazionali**, in casi di divorzio e separazione personale, quindi laddove potrebbero essere applicabili diverse leggi nazionali allo stesso divorzio o separazione personale.

Es.: la legge nazionale del paese di cui i coniugi hanno la cittadinanza, e la legge nazionale del paese della loro residenza abituale

esclusioni



Non può disciplinare:

- ❧ la capacità giuridica delle persone fisiche;
- ❧ l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
- ❧ l'annullamento di un matrimonio;
- ❧ il nome dei coniugi; gli effetti patrimoniali del matrimonio;
- ❧ la responsabilità genitoriale; le obbligazioni alimentari; i trust o le successioni.

art. 4



Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante.

scelta – art. 5



- ✓ il Regolamento (UE) n. 1259/2010 - entrato in vigore il 30 dicembre 2010 - Articolo 5
- ✓ **Scelta della legge applicabile dalle parti**
- ✓ 1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge
- ✓ applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si
- ✓ tratti di una delle seguenti leggi:
- ✓ a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al
- ✓ momento della conclusione dell'accordo; o
- ✓ b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi
- ✓ se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione
- ✓ dell'accordo; o
- ✓ c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza
- ✓ al momento della conclusione dell'accordo; o
- ✓ d) la legge del foro

Articolo 8

Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti

- ∞ In **mancanza di una scelta** ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
- ∞ a) della **residenza abituale** dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
- ∞ b) **dell'ultima residenza abituale** dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- ∞ c) di cui i due **coniugi sono cittadini** nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- ∞ d) in **cui è adita l'autorità giurisdizionale**

Articolo 9

Conversione della separazione personale in divorzio



1. In caso di **conversione della separazione personale in divorzio**, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 5.
2. Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica l'articolo 8, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 13

Divergenze fra le legislazioni nazionali



☞ **Nessuna** disposizione del presente regolamento **obbliga** le autorità giurisdizionali di uno Stato membro **partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione** ai fini del procedimento di divorzio ad **emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso.**

La responsabilità genitoriale

15

DOTT.SSA LUANA FIERRO

DOTT.SSA LUANA FIERRO

responsabilità dei genitori



- ✧ La responsabilità genitoriale coinvolge tutti i diritti e doveri nei confronti di un minore e i suoi beni
 - questo concetto varia da uno Stato membro all'altro,
 - ma in ogni caso comprende i diritti di affidamento e di visita.
- ✧ Se la coppia è internazionale, ed ha uno o più figli, e si sta separando,
 - ✧ i genitori dovranno concordare le disposizioni di affidamento dei figli

affidamento e dir.di visita

- ⌘ Finché vivono insieme, generalmente i genitori esercitano congiuntamente i diritti di affidamento dei figli.
- ⌘ Ma se divorziano o si separano i genitori devono stabilire come esercitare tale responsabilità in futuro
- ⌘ in questi casi i genitori **possono decidere** che il minore vivrà a turno con ciascun genitore o con uno solo.
- ⌘ In questo caso, l'altro genitore avrà il diritto di visita al figlio in tempi prestabiliti

affidamento e dir.di visita



- ☞ ma nei **diritti di affidamento** rientrano anche altri diritti e doveri relativi all'educazione ed alla cura del figlio: il diritto di occuparsi del minore, il dir. di amministrare il suo patrimonio.
- ☞ il principio riconosce che i titolari della responsabilità genitoriale siano i **genitori**,
- ☞ ma in alcuni casi questa responsabilità può essere attribuita a un **istituto** cui il minore è affidato

Chi decide in materia di diritti di affidamento e di visita?



- ✧ quando i genitori decidono di comune accordo potrebbero non esserci problemi,
- ✧ ma se in questo non riescono potrebbero dover ricorrere a un mediatore o a un avvocato che dovrebbe consentire loro di arrivare ad un accordo.
- ✧ Se i genitori non sono in grado di raggiungere un accordo, possono dover adire un giudice che può riconoscere il diritto di affidamento ai due genitori (affidamento condiviso)
- ✧ o decidere che uno dei due eserciterà da solo questo diritto (affidamento esclusivo)
- ✧ ma se uno dei genitori ottiene l'affidamento esclusivo, il giudice decide il diritto di visita dell'altro genitore

Chi decide in materia di diritti di affidamento e di visita?




- ☞ se la coppia è internazionale le norme dell'UE consentono di determinare il giudice competente a conoscere della causa.
- ☞ questo perché bisogna evitare che ciascun genitore si rivolga al giudice del proprio paese e che si arrivi a due decisioni nella stessa causa.
- ☞ la regola prevede: **il giudice competente è quello dello Stato in cui il minore risiede abitualmente**

decisione del giudice di un paese UE

- ∞ la decisione del giudice, una volta emessa, è **applicata negli altri paesi** dell'UE, per il meccanismo di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
- ∞ per la necessità di facilitare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei titolari
- ∞ quindi se c'è una decisione sul diritto di visita di un genitore
- ∞ essa dovrà essere **riconosciuta** in un altro Stato membro dell'UE **senza che sia necessaria una procedura speciale,**
- ∞ e questo favorirà i rapporti tra il minore ed entrambi i genitori

regolamento Bruxelles II bis

- ❧ Quali norme dell'UE si applicano? 
- ❧ Le norme atte a risolvere le questioni a carattere transfrontaliero che riguardano i minori ed i loro genitori sono contenute nel **regolamento Bruxelles II bis - Regolamento CE n. 2201/2003**
- ❧ Esse si applicano a tutti i figli, sia a quelli nati nel matrimonio che fuori da esso.
- ❧ Il regolamento Bruxelles II bis è la base del sistema della **cooperazione giudiziaria europea in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale**.
- ❧ Il regolamento è entrato in vigore dal 1° marzo 2005 in tutti i paesi dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca.

Esso stabilisce:

- ∞ ...le norme che determinano il **tribunale competente** in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale nelle controversie che coinvolgono più paesi;
- ∞ le norme che semplificano il **riconoscimento e l'esecuzione** in un paese delle decisioni emesse in un altro paese dell'Unione europea (UE);
- ∞ una procedura volta a risolvere i casi in cui un genitore sottragga un minore da un paese dell'UE e lo porti in un altro.
- ∞ Il regolamento non affronta **questioni sostanziali di diritto familiare, che sono disciplinate dai singoli paesi dell'UE.)**
- ∞ (più diffusamente v. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.338.01.0001.01.ITA)

Articolo 1



- ❧ *Ambito d'applicazione*
- ❧ «1. Il **presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:**
- ❧ a) *al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;*
- ❧ b) *all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.*
- ❧ 2. *Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:*
- ❧ a) *il **diritto di affidamento e il diritto di visita;***
- ❧ b) *la **tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;***
- ❧ c) *la **designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;***
- ❧ d) *la **collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;***

...art.1



- ❧ *e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.*
- ❧ *3. Il presente regolamento non si applica:*
- ❧ *a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;*
- ❧ *b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;*
- ❧ *c) ai nomi e ai cognomi del minore;*
- ❧ *d) all'emancipazione;*
- ❧ *e) alle obbligazioni alimentari;*
- ❧ *f) ai trust e alle successioni;*
- ❧ *g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.»*

art.2 – art. 3

∞ art. 2: definizioni....

∞ Articolo 3. Competenza generale. ∞

∞ *«1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:*

∞ *a) nel cui territorio si trova:*

∞ *- la residenza abituale dei coniugi, o*

∞ *- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o*

∞ *- la residenza abituale del convenuto, o*

...art.2 – art. 3

- ❧ - ~~in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o~~
- ❧ - la **residenza abituale dell'attore** se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- ❧ - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
- ❧ **b)** di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.
- ❧ 2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "**domicile**" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del **Regno Unito e dell'Irlanda.**»

SEZIONE 2

Responsabilità genitoriale

☞ Articolo 8 - Competenza generale

☞ 1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla **responsabilità genitoriale su un minore**, se il minore risiede **abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.**

Articolo 10

Competenza nei casi di sottrazione di minori



- ☞ In caso di trasferimento illecito o **mancato rientro del minore**, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro **conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro** e:
- ☞ a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;
- o

- ❧ b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:



- ❧ i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
- ❧ ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
- ❧ iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;
- ❧ iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore....